

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.174

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - GRANDE XXXX c/ TELEUNIT XXX e OKCOM XXX - Utenza XXXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 17/07/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 27 febbraio 2014, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 9425, con cui il nominato di cui all'oggetto ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con Teleunit, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

l'istanza del 27 febbraio 2014, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 9430, con cui il nominato di cui all'oggetto ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con Okcom, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

le note del 6 marzo 2014, prot. n. 10708 e n. 10709, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione delle deferite controversie;

la nota del 16 aprile 2014, prot. n. 18410, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del summenzionato Regolamento, la riunione dei procedimenti finalizzata alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

è stato cliente Teleunit/Okcom dall'anno 2009 all'anno 2011;

il proprio nome non è stato inserito nell'elenco degli abbonati, alla pagina del Comune di XXXX, alla lettera "G".

Per i suesposti motivi, il 14 gennaio 2014, l'istante ha promosso davanti a questo Co.Re.Com. i tentativi di conciliazione nei confronti di Teleunit ed Okcom, conclusisi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione degli operatori.

Con istanza introduttiva del presente contenzioso, ribadendo le proprie doglianze, ha richiesto l'indennizzo per omesso inserimento nell'elenco telefonico pari a € seicento/00, nonché il riconoscimento di spese.

A seguito di nota di avvio del procedimento, con memoria del 29 marzo 2013, Teleunit ha controdedotto in ordine ai rilievi sollevati dal ricorrente precisando:

il 31 gennaio 2011 ha affittato il proprio ramo d'azienda, inerente i servizi di telefonia fissa ed internet, a Okcom che ne è divenuta l'esclusiva fornitrice e responsabile. Per cui Teleunit risponde di fatti e circostanze precedenti al 1 febbraio 2011;

il 6 giugno 2009, l'istante ha aderito al contratto denominato "Teleunit uno", avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici in modalità WRL (wholesale line rental), autorizzando la registrazione della telefonata ai fini della raccolta del consenso alla conclusione del contratto;

la definizione del contratto è stata confermata con la ricezione da parte istante, della racc. A/R, in data 13 luglio 2009, della c.d. "Welcome Kit", contenente la documentazione contrattuale, ossia "condizioni contrattuali

applicate al rapporto giuridico, il modulo dati, la scheda prodotto, contenente il riepilogo delle condizioni economiche applicate al rapporto giuridico, la lettera di benvenuto, il prospetto informativo, il modulo DBU per la richiesta della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici cartacei e on-line”;

non ha mai ricevuto alcuna richiesta in merito alla pubblicazione in elenco del proprio numero, né quando era cliente, né per i tre anni successivi;

il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 luglio 2004, modificato dal provvedimento del primo Aprile 2010, non è applicabile in questo caso, in quanto il servizio sottoscritto dall'istante è di tipo WLR e non N.P.;

per l'anno 2009, l'istante doveva essere presente negli elenchi abbonati, in quanto la pubblicazione dell'elenco della provincia di Cosenza avviene nel mese di Marzo.

L'operatore Okcom non ha prodotto memorie.

Con repliche del 15 aprile 2014, l'istante contesta quanto asserito da Teleunit, specificando:

la documentazione non è stata mai ricevuta e lo dimostra il fatto che il modello DBU, depositato agli atti, non è sottoscritto;

non vale a comprovare la ricezione della welcome kit la copia della ricevuta di ritorno, che è sottoscritta da un soggetto diverso dall'istante, che non è convivente con lo stesso e non gli avrebbe consegnato la documentazione.

Con nota del 16 aprile 2014, il Co.Re.Com. ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento, la riunione dei procedimenti finalizzata alla definizione della deferita controversia.

Motivi della decisione

1 In tema di rito

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nella fase del tentativo di conciliazione, ed evidenziare che gli operatori non hanno presenziato all'udienza di conciliazione.

E' opportuno premettere che il contratto con Teleunit è stato stipulato il 6 giugno 2009 e considerato che per l'anno 2009 la pubblicazione dell'elenco della provincia di Cosenza avviene nel mese di Marzo, la richiesta di indennizzo riguarda esclusivamente l'omessa iscrizione nell'elenco telefonico per l'anno 2010-2011.

Bisogna, anche, rilevare che il 31 gennaio 2011 Teleunit ha affittato il proprio ramo d'azienda a Okcom.

Ciò precisato, si evidenzia che per l'omessa iscrizione relativa all'anno 2010-2011 è responsabile Teleunit e la richiesta di indennizzo non verrà presa in esame nei confronti di Okcom (che risponderebbe per l'omessa iscrizione relativa all'anno 2011-2012, per la quale non è stata avanzata richiesta di indennizzo nell'odierna controversia).

L'udienza di discussione per i rispettivi ricorsi non si è tenuta in quanto non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione. Il ricorrente, che dapprima l'aveva richiesta, ha poi rinunciato nei confronti di entrambi gli operatori, considerato che gli stessi non avrebbero presenziato.

2 Riguardo al merito

2.1 Con riferimento all'omessa iscrizione negli elenchi telefonici pubblici

Teleunit ha prodotto ricevuta di ritorno del 13 luglio 2009, dichiarando di aver inviato la c.d. "Welcome Kit", contenente il modulo DBU per la richiesta della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici cartacei e on-line.

L'assunto del gestore appare veritiero, considerato che la raccomandata è lo strumento utilizzato per l'invio della documentazione contrattuale e considerato, anche, che la stessa risulta inviata successivamente alla stipula del contratto del 6 giugno 2009.

E' vero che l'operatore ha prodotto una ricevuta sottoscritta da un soggetto diverso dall'istante, ma tale soggetto si è qualificato come madre dell'istante (e ciò si rileva dalla ricevuta).

L'istante, per converso, si è limitato a sostenere che la madre non è con lui convivente e che non gli avrebbe consegnato la documentazione.

Per quanto sopra rilevato, l'istante non ha diritto ad essere indennizzato per omesso inserimento nell'elenco relativo all'anno 2010-2011.

3 Con riferimento alle spese di procedura

Le spese seguono la soccombenza dell'istante e nulla, pertanto, è riconosciuto.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Il rigetto integrale, per le motivazioni di cui in premessa, dell'istanza del Sig. Grande F.
- 2) E' fatta salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del CoRe.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale